



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”;

VISTO il decreto legge 2 Dicembre 2020 n. 158 recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid 19”;

VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico.”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 che, in considerazione dell’evolversi dell'emergenza epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo del virus, ha assunto ulteriori provvedimenti restrittivi in diversi ambiti;

VISTO il decreto rettorale del 4 Dicembre 2020 che stabilisce la programmazione didattica e dei servizi dell’Ateneo in coerenza con quanto previsto dal DPCM 3 Dicembre 2020;

VISTI tutti gli atti e i provvedimenti adottati dall’Ateneo sia durante la fase di *lockdown*, sia durante le fasi successive, come pubblicati sul sito web dell’Ateneo alla sezione “Coronavirus: misure urgenti per la comunità universitaria”;

RICHIAMATE tutte le premesse normative di tali provvedimenti;

CONSIDERATA la determinazione del 29 ottobre 2020, che, in considerazione dell’evoluzione della situazione sanitaria, ha prorogato e modificato il *Piano Straordinario Lavoro agile - Emergenza Nuovo Coronavirus COVID-19 fase 3* con validità dal 2 novembre 2020 sino al 31 dicembre 2020;

CONSIDERATI la determinazione e il relativo *addendum* del 6 novembre 2020 che, in considerazione della pubblicazione del DPCM 3 novembre 2020, hanno ulteriormente ampliato il ricorso al lavoro agile in Ateneo con validità dal 6 novembre 2020 sino al 3 dicembre 2020;

PRESO ATTO che in base alla ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre scorso la Lombardia è stata collocata fra le regioni in "zona arancione", a partire da domenica 29 novembre; è da intendersi quindi superato il precedente decreto dello



stesso Ministero del 3 Novembre che invece qualificava la Regione Lombardia come “zona rossa”;

TENUTO CONTO che il nuovo DPCM produce i suoi effetti fino al 15 gennaio 2021, fatta salva ulteriore proroga delle misure emergenziali, che sarà decisa eventualmente dal Governo;

VALUTATO il contenuto del nuovo DPCM 3 Dicembre 2020 che all’art. 1 comma 9 u) prevede quanto segue: “le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che tengono conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria; le attività formative e curriculari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le sole attività formative e curriculari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, nonché quelle dei laboratori, nonché le altre attività curriculari, anche non relative agli insegnamenti del primo anno, quali esami, prove e sedute di laurea, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza;

VALUTATA infine l’opportunità di prorogare ulteriormente le misure in vigore fino al 3 dicembre 2020, al fine di continuare a tutelare la salute e garantire la sicurezza del personale di Ateneo;

DETERMINA

di confermare le prescrizioni contenute nella Determinazione del 6 novembre 2020 e nel relativo *addendum*, la cui validità è contestualmente prorogata sino al 15 gennaio 2021, salvo diversi provvedimenti emanati dalle Autorità competenti.

Fatti salvi i servizi essenziali, per i quali la concessione della modalità di lavoro agile verrà valutata in funzione della necessità di garantire lo svolgimento dei servizi minimi essenziali come di seguito definiti, il personale potrà definire, in accordo con il/la responsabile, fino a **cinque giorni settimanali di lavoro in modalità agile.**

Per i servizi definiti essenziali, i/le responsabili delle strutture valuteranno, d’intesa con la Direzione Generale, meccanismi di rotazione che consentano l’idoneo svolgimento delle attività stesse, senza ricadute significative sull’utenza, tenendo conto delle esigenze del personale, la cui presenza verrà diversificata nell’arco della settimana.



Fino al 15 gennaio 2021, vengono provvisoriamente ed eccezionalmente definiti dall'Ateneo i servizi essenziali, con carattere di indifferibilità e che devono essere resi in presenza, stante la situazione di straordinaria necessità:

- le attività del Rettorato e della Direzione generale;
- le attività di gestione del personale, pagamento degli stipendi e contabilità;
- le attività della Direzione ICT, del CTU e del settore sicurezza ICT;
- le attività della Direzione Sicurezza, Sostenibilità e Ambiente;
- le attività della Direzione Segreterie Studenti e Diritto allo Studio;
- i servizi di custodia e portierato, limitatamente agli immobili e agli accessi autorizzati;
- le attività del Presidio qualità, finalizzate alla definizione della documentazione da produrre alla CEV entro il 31 dicembre 2020;
- le attività della Direzione Edilizia, finalizzate a garantire la regolare gestione (anche contabile) delle lavorazioni nei cantieri;
- le attività della Direzione Servizio Bibliotecario D'Ateneo, per quanto concerne il servizio di prestito su prenotazione da catalogo e il servizio di consultazione in sede con prenotazione del posto tramite App, le cui modalità di erogazione sono definite in base alla valutazione della responsabile di struttura d'intesa con la Direzione Generale;
- le attività degli Uffici del Cosp - Centro per l'Orientamento allo Studio e alle Professioni che necessitano, per particolari esigenze, di essere svolte in presenza;
- all'interno dei Dipartimenti, le attività di supporto ai laboratori didattici e di ricerca;
- le attività delle altre strutture, per le sole attività ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza, in base alla valutazione dei/delle responsabili delle strutture, d'intesa con la Direzione Generale; la valutazione sarà effettuata in conformità a quanto previsto dal decreto rettorale sui servizi essenziali del 5 novembre 2020.

Il presente provvedimento ha carattere di eccezionalità e urgenza ed è emanato esclusivamente per far fronte all'emergenza sanitaria in corso.

Milano, 4 dicembre 2020

Il Direttore Generale

Roberto Conte